



# CITTÀ DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

---

## REGOLAMENTO

### SUL BENESSERE ANIMALE

### DELLA CITTÀ DI BRUGHERIO



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2025

*La grandezza di una nazione e il suo progresso  
morale possono essere giudicati dal modo in cui  
tratta gli animali*

M. Gandhi

*Arriverà un giorno in cui l'uomo conoscerà l'intimo  
degli animali. In quel giorno, un crimine contro un  
animale sarà considerato un crimine contro  
l'umanità*

Leonardo da Vinci

*Possiamo giudicare il cuore di un uomo dal modo in  
cui tratta gli animali*

Immanuel Kant

## Sommario

<b>CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	5
<b>Art. 1 Oggetto del Regolamento</b> .....	5
<b>Art. 2 Ambito di applicazione</b> .....	5
<b>Art. 3 Principi e finalità</b> .....	5
<b>Art. 5 Definizioni</b> .....	6
<b>Art. 6 Esclusioni</b> .....	7
<b>Art. 7 Identificazione degli animali</b> .....	7
<b>Art. 8 Il Garante per la tutela degli animali</b> .....	8
<b>Art. 9 Ufficio Diritti degli Animali (UDA)</b> .....	9
<b>Art. 10 Prescrizioni generali per la tutela degli animali da compagnia e del loro benessere</b> .....	9
<b>CAPITOLO II CANI</b> .....	12
<b>Art. 11 Attività motoria e rapporti sociali</b> .....	12
<b>Art. 12 Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi</b> .....	12
<b>Art. 13 Dimensioni di cuce, recinti o terrazze</b> .....	12
<b>Art. 14 Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico</b> .....	13
<b>Art. 15 Accesso agli esercizi pubblici e negli uffici aperti al pubblico</b> .....	14
<b>Art. 16 Aree destinate ai cani</b> .....	14
<b>Art. 17 Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi per cani ed equidi</b> .....	15
<b>Art. 18 Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi</b> .....	16
<b>Art. 19 Accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e educative</b> .....	16
<b>Art. 20 Raccolta deiezioni</b> .....	17
<b>Art. 21 Anagrafe canina</b> .....	18
<b>Art. 22 Denuncia di cucciolate di cani</b> .....	18
<b>Art. 23 Smarrimento, rinvenimento, affido</b> .....	19
<b>Art. 24 Percorso formativo per proprietari di cani</b> .....	19
<b>CAPITOLO III GATTI</b> .....	20
<b>Art. 25 Proprietà dei gatti liberi</b> .....	20
<b>Art. 26 Colonie feline</b> .....	20
<b>Art. 27 Curatore delle colonie feline (gattari/e)</b> .....	21
<b>Art. 28 Custodia dei gatti di casa</b> .....	23
<b>Art. 29 Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale</b> .....	23

Art. 30 Oasi feline .....	23
<b>CAPITOLO IV VOLATILI E PICCOLI RODITORI</b> .....	<b>23</b>
Art. 31 Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività.....	24
Art. 32 Dimensioni delle gabbie.....	24
Art. 33 Popolazione di “ <i>Columbia Livia</i> ” varietà domestica .....	25
Art. 34 Volatili da cortile .....	25
Art. 35 Modalità di detenzione e misure delle gabbie .....	26
<b>CAPITOLO V ANIMALI ACQUATICI</b> .....	<b>26</b>
Art. 36 Linee guida per la salvaguardia del benessere di pesci, anfibi, rettili e invertebrati prevalentemente acquatici tenuti in cattività e gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana.....	26
Art. 37 Prescrizioni per garantire il benessere dei rettili terricoli tenuti in cattività. ....	29
<b>CAPITOLO VI EQUIDI</b> .....	<b>30</b>
Art. 38 Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi .....	30
<b>CAPITOLI VII – INSETTI</b> .....	<b>31</b>
Art. 39 Tutela di particolari insetti.....	31
<b>CAPITOLO VIII FAUNA LIBERA E SELVATICA</b> .....	<b>32</b>
Art. 40 Mammiferi e uccelli selvatici, insieme alla piccola fauna e ai loro habitat naturali.....	32
Art. 41 Salvaguardia delle colonie di Apodidi o Rondoni.....	34
<b>CAPITOLO IX ATTIVITA' CON ANIMALI</b> .....	<b>34</b>
Art. 42 Interventi assistiti con animali (tipo Pet-Therapy, Ippoterapia e similari).....	34
Art. 43 Petardi e spettacoli pirotecnici.....	35
Art. 44 Accattonaggio con utilizzo di animali .....	35
Art. 45 Detenzione di animali a scopo amatoriale .....	35
Art. 46 Allevamento dilettantistico .....	36
Art. 47 Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione.....	36
Art. 48 Prescrizioni ed autorizzazioni per eventi che prevedono l'impiego di animali.....	38
Art. 49 Esercizi commerciali e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico.....	39
Art. 50 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio .....	39
Art. 51 Circhi .....	40
<b>CAPITOLO X PREVENZIONE DEL RANDAGISMO</b> .....	<b>40</b>
Art. 52 Canile e Gattile di riferimento per adozioni.....	40
Art. 53 Rinuncia alla proprietà degli animali d'affezione .....	40
<b>CAPITOLO XI ULTERIORI TUTELE</b> .....	<b>41</b>
Art. 54 Divieto di vivisezione e sperimentazione.....	41

<b>Art. 55 Condizioni di intervento per l'eutanasia</b> .....	41
<b>Art. 56 Divieto di amputazioni con finalità estetiche</b> .....	41
<b>CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	42
<b>Art. 57 Danni al patrimonio pubblico</b> .....	42
<b>Art. 58 Vigilanza</b> .....	42
<b>Art. 59 Collaborazione con associazioni animaliste</b> .....	42
<b>Art. 60 Incompatibilità ed abrogazione di norme</b> .....	42
<b>Art. 61 Iniziative volte alla tutela degli animali</b> .....	42
<b>Art. 62 Sistema sanzionatorio</b> .....	42
<b>Art. 63 Rinvio</b> .....	43
<b>Art. 64 Abrogazione di norme</b> .....	43
<b>Allegato 1</b> .....	44
<b>ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI È VIETATA LA DETENZIONE E/O LA VENDITA</b> .....	44
<b>Allegato 2</b> .....	46

## **CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Questo Regolamento è concepito per garantire la protezione e il benessere degli animali, assicurando al contempo la loro gestione adeguata all'interno del territorio del Comune di Brugherio, conformemente alle responsabilità comunali delineate dalla legge in vigore. Si impegna a promuovere una convivenza equa tra animali e umani, rispettando le necessità di entrambi. In questo contesto, il Regolamento incoraggia comportamenti responsabili e principi di buona pratica nella cura degli animali.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

Si estende a tutte le categorie di animali, siano essi domestici o selvatici, che si trovano in modo stabile o temporaneo sul suolo comunale, sia esso di proprietà pubblica o privata. Questo Regolamento opera in armonia con la normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale, diventando parte integrante dell'ordinamento giuridico applicabile nel Comune di Brugherio e si coordina con gli altri regolamenti comunali esistenti.

### **Art. 3 Principi e finalità**

Facendo riferimento ai principi europei, alle Convenzioni Internazionali e ai valori fondamentali esplicitati nei seguenti documenti di riferimento, si sottolinea che:

- Viene proclamato che ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione da parte dell'uomo, secondo quanto dichiarato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale.
  - È dichiarato che gli esseri umani non sono gli unici a possedere le basi che generano la coscienza, come indicato nella Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza.
  - È riconosciuto il dovere morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi, come affermato nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987.
  - Gli stati membri dell'UE sono tenuti a considerare le necessità legate al benessere degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti, come stabilito dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  - È riconosciuto che la fauna e la flora selvatiche rappresentano elementi irrinunciabili dei sistemi naturali, che devono essere protetti per le generazioni attuali e future, come affermato nella Convenzione di Washington del 1973.
  - Si invita a preservare la diversità biologica, come espresso nella Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992.
1. Promuove, protegge e sostiene, nei confini delle proprie competenze, la presenza sul suo territorio di animali domestici e di fauna selvatica, sia stanziale che migratoria, con un approccio di rispetto e tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

2. Attribuisce alle specie animali il diritto a un'esistenza che rispetti le loro caratteristiche biologiche, etologiche e fisiologiche
3. Scoraggia la detenzione di animali di specie non domestiche (esotiche e non), quando risulta difficile assicurare loro condizioni di vita adeguate al loro benessere.
4. Incentiva e sostiene progetti dedicati alla conservazione e al restauro degli ecosistemi e degli equilibri ecologici locali, con l'obiettivo di promuovere la biodiversità del territorio comunale.
5. Attribuisce un valore etico a tutte le correnti di pensiero che promuovono il dovere di rispetto e protezione di tutte le specie animali e dell'ambiente.
6. Stimola, appoggia e coordina iniziative culturali ed educative mirate a insegnare una corretta relazione tra l'uomo e gli animali, anche nel contesto del sistema scolastico locale.
7. Salvaguarda e valorizza i legami affettivi e di vita comune che si creano tra le persone e gli animali all'interno della famiglia;
8. Incoraggia progetti volti a stimolare l'espansione di professionisti nel campo della cura degli animali domestici e a sviluppare un turismo responsabile che promuova la convivenza armoniosa tra le specie, nel pieno rispetto delle necessità della comunità amministrata.
9. Incoraggia e sostiene il Terzo Settore e il ruolo svolto dalle attività di volontariato.
10. Identifica, denuncia e sanziona ogni azione o comportamento di maltrattamento effettivo, in conformità con le norme stabilite dalla legge nazionale numero 189 del 2004

#### **Art. 4 Definizioni**

Per quanto concerne le disposizioni di questo Regolamento, si definisce come:

- *Animale*: qualsiasi essere vivente appartenente a specie di vertebrati o invertebrati, che sia sotto la protezione dell'uomo per qualsiasi motivo, o che viva in stato di libertà o semi-libertà, situato sul territorio.
- *Animali da compagnia*: qualsiasi animale alloggiato o destinato ad essere alloggiato dall'uomo principalmente per compagnia o per piacere, esclusi quelli tenuti per scopi di produzione, lavoro o consumo, i quali vengono classificati come animali da reddito. Questa definizione include anche quegli animali che possono compiere attività di utilità per l'uomo.
- *Animali domestici*: animali appartenenti a specie che hanno subito un processo di domesticazione, ovvero sono stati soggetti al controllo umano della loro riproduzione per numerose generazioni.

- *Animali selvatici*: individui appartenenti a specie che non sono state addomesticate, suddivisi in autoctoni e alloctoni.
  - *Autoctoni*: animali di specie autoctone o indigene, ovvero specie che sono naturalmente presenti in una specifica area geografica, dove si sono originate o sono arrivate senza l'intervento umano, sia esso intenzionale o accidentale.
  - *Alloctoni (o specie esotiche o aliene)*: animali non appartenenti alla fauna originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunti per intervento dell'uomo. Si tratta pertanto di animali che non appartengono alle specie autoctone o indigene, o che non hanno raggiunto il territorio nazionale attraverso processi di espansione naturale.

Una categoria a parte è costituita dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, che sono stati introdotti da tempo immemorabile e possono riprodursi e mantenersi autonomamente, venendo così considerati parte della fauna autoctona. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della Comunità nazionale ed internazionale. I Carabinieri forestali sono preposti ai controlli sulla fauna selvatica. L'animale selvatico è fondamentalmente non detenibile.
- fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

## **Art. 5 Esclusioni**

Le disposizioni contenute in questo regolamento non trovano applicazione nei seguenti casi:

- Per quanto riguarda le specie selvatiche, sia vertebrati che invertebrati, la cui cattura è disciplinata da norme specifiche a livello nazionale e regionale, soprattutto per ciò che concerne le attività venatorie e di pesca;
- Per le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, incluse quelle azioni volte a contenere le popolazioni di specie ritenute nocive;
- Per le specie destinate alla produzione, allevate nell'ambito di attività commerciali.

## **Art. 6 Identificazione degli animali**

1. L'identificazione di cani e gatti, così come la loro registrazione nell'Anagrafe regionale degli animali da compagnia e gli obblighi che ne derivano, sono regolamentati dalle normative nazionali e regionali attualmente in vigore riguardanti la protezione degli animali domestici e la prevenzione del fenomeno del randagismo.
2. I furetti destinati alla vendita nel territorio comunale devono essere identificati e registrati all'Anagrafe regionale degli animali da compagnia dal venditore, prima della loro vendita, seguendo le indicazioni stabilite dalle normative nazionali e regionali correnti sulla protezione degli animali da compagnia e la prevenzione del randagismo. Coloro che non rispettano le disposizioni del comma 1 e comma 2 del presente articolo sono soggetti a sanzione amministrative da € 25.00 a € 500.00 predeterminando il pagamento in misura

ridotta di € 100. Inoltre, il Comune invita i proprietari, possessori o detentori di furetti acquisiti prima dell'adozione di questo regolamento a registrare volontariamente i loro animali all'Anagrafe regionale degli animali da compagnia.

3. I veterinari, sia quelli che lavorano per il settore pubblico sia i liberi professionisti accreditati, durante l'esercizio delle loro funzioni professionali, sono tenuti a verificare che gli animali menzionati nei commi (1) e (2) siano debitamente identificati e registrati all'Anagrafe regionale degli animali da compagnia. Se un animale non ha un identificativo o se questo è illeggibile, i veterinari devono informare i proprietari o chi detiene l'animale sugli obblighi di identificazione e registrazione. Nel caso in cui il proprietario o detentore rifiuti di permettere l'identificazione dell'animale, i veterinari liberi professionisti accreditati sono obbligati a segnalarlo all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS).
4. I veterinari liberi professionisti accreditati che esercitano in modo autonomo sono tenuti a collocare nei loro ambulatori, in una posizione facilmente visibile, un cartello che avverte dell'obbligo di identificare gli animali da compagnia e di registrarli all'Anagrafe (conforme alla Legge Regionale 33/2009). Coloro che non rispettano questa disposizione sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.
5. La cartellonistica relativa all'obbligo di identificazione e registrazione degli animali è auspicabile sia posizionata anche in corrispondenza di esercizi commerciali relativi a servizi e/o vendita di prodotti rivolti agli animali, quali negozi di toelettatura, di vendita di cibo per animali, ecc...
6. Il Comune promuove tra i proprietari di animali da compagnia appartenenti a specie non soggette all'obbligo di registrazione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione, l'iniziativa di procedere comunque con l'identificazione dei propri animali, iscrivendoli a eventuali registri specifici per specie.

## **Art. 7 Il Garante per la tutela degli animali**

1. Viene creato il ruolo di Garante per la tutela degli animali, il quale può essere costituito da uno fino a un massimo di tre componenti, la cui disciplina sarà oggetto di delibera di Giunta Comunale. La durata dell'incarico corrisponde a quella del mandato del Sindaco che ne firma la nomina e non prevede compensi.
2. Il Garante agisce collaborando direttamente con l'Assessore responsabile per la materia, coordinandosi con l'ufficio diritti animali e con le varie associazioni coinvolte in attività che possono influenzare la protezione ed il benessere degli animali

3. Il garante si occupa di monitorare l'applicazione delle normative di settore, raccoglie segnalazioni e proposte atte a salvaguardare i diritti degli animali svolgendo anche una funzione di impulso nei confronti degli uffici comunali
4. Il Garante per la tutela degli animali, sentito l'Assessore responsabile per la materia, organizza almeno una volta all'anno il "Tavolo Animali", un incontro a cui partecipano i rappresentanti delle Associazioni animali riconosciute secondo la normativa regionale per la tutela degli animali da compagnia, oltre alle ODV – Organizzazioni di Volontariato - registrate nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dal Decreto Legislativo 117/2017. A questo incontro sono invitati anche rappresentanti che operano nel settore.

### **Art. 8 Ufficio Diritti degli Animali (UDA)**

1. Viene istituito l'Ufficio Diritti degli Animali (UDA), che opera in conformità alle responsabilità delineate dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali. L'UDA è dedicato a elevare la qualità della vita degli animali e a fornire loro protezione. Tra gli obiettivi principali dell'UDA figurano la prevenzione del fenomeno del randagismo, l'offerta di rifugio per cani e gatti abbandonati, la protezione delle colonie feline e l'impegno a educare e sensibilizzare i cittadini sul rispetto e sul benessere degli animali. Inoltre, l'UDA si adopera per promuovere iniziative volte a migliorare la coesistenza tra animali e cittadini, oltre a gestire e supportare, ove necessario, segnalazioni e suggerimenti provenienti dalla comunità e dalle associazioni animaliste.
2. Per raggiungere i propri obiettivi, l'Ufficio Diritti degli Animali (UDA) collabora strettamente con vari enti competenti, tra cui l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), il Settore Territorio, la Polizia Locale e altre forze dell'ordine. Queste partnership sono fondamentali per garantire un'efficace tutela degli animali, permettendo all'UDA di svolgere le sue funzioni in maniera coordinata e completa.
3. L'Ufficio Diritti degli Animali (UDA) fornisce sostegno amministrativo e logistico per le attività svolte dal Garante per la tutela degli animali, assicurando che quest'ultimo possa operare efficacemente nella sua missione di protezione e promozione del benessere animale.

### **Art. 9 Prescrizioni generali per la tutela degli animali da compagnia e del loro benessere**

1. Chiunque abbia in custodia, anche temporaneamente e per qualsiasi motivo, un animale da compagnia si impegna a farsi carico della sua cura e ad assicurare il suo benessere, rispettando le sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche, nonché le leggi in vigore.

2. Fatto salvo che non costituisca reato, il proprietario o chi detiene animali da compagnia che non assicura loro un'adeguata cura considerando i bisogni fisiologici, ecologici ed etologici sulla base dell'esperienza e delle conoscenze scientifiche relative alla specie, alla razza, all'età e al sesso, è soggetto a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 250,00.

Questo include l'obbligo di fornire:

- Alimentazione sufficiente e di qualità idonea alla specie, razza, sesso ed età
  - Accesso costante a acqua potabile
  - Un rifugio adeguato con arricchimento ambientale appropriato
  - Condizioni igieniche e di sicurezza negli spazi di ricovero e prevenzione di rischi igienico-sanitari
  - Assistenza veterinaria necessaria per lo stato di salute e per le normali pratiche preventive, erogata da veterinari qualificati per le diverse specie trattate
  - Misure adeguate a prevenire fughe
  - Possibilità di movimento adeguata a specie, razza, età e sesso
  - Interazioni sociali congruenti con le caratteristiche comportamentali specifiche della specie
3. Il proprietario o chiunque detenga un animale da compagnia, per qualsiasi ragione, è tenuto a mettere in atto misure preventive per scongiurare la riproduzione non controllata. Nel caso in cui l'animale sia femmina e abbia cuccioli, deve occuparsi di loro, garantendo un'accoglienza adeguata e responsabile in linea con le leggi in vigore. In particolare, i gatti di proprietà possono uscire di casa e girovagare liberamente, purché sterilizzati, questo, per evitare la proliferazione incontrollata e malattie sessualmente trasmissibili. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario. Coloro che non rispettano questa disposizione sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 250,00.
  4. Chi possiede, anche temporaneamente e per qualsiasi motivo, un animale domestico si assume la responsabilità di informarsi sulle corrette pratiche di allevamento e cura per garantire il suo benessere.
  5. Oltre alla responsabilità penale per reati specifici, il proprietario o chi detiene animali domestici è soggetto a sanzione amministrativa, da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 250,00, nei seguenti casi:
    - Custodisce animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole.
    - Mantiene gli animali in modo continuativo in spazi, sia interni che esterni (inclusi terrazzi e balconi), che non rispettano le loro necessità di benessere psicofisico;

- Isola gli animali in contenitori o gabbie quando non vi è necessità di confinamento permanente per motivi di sicurezza pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
- Tiene gli animali in ambienti il cui microclima o condizioni di illuminazione non soddisfano le loro esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali;
- Espone gli animali a suoni o rumori che possono essere considerati intollerabili;
- Colora gli animali usando pigmenti, sia naturali che artificiali, o possiede o vende animali che sono stati sottoposti a tali trattamenti;
- Applica piercing o tatuaggi sugli animali, o possiede o vende animali a cui sono stati applicati piercing o tatuaggi;
- Utilizza animali vivi (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) come cibo per altri animali, eccetto nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario da un medico veterinario, ad esempio se l'animale non può adattarsi a mangiare prede morte. Tali pratiche non devono avvenire in pubblico né essere utilizzate come intrattenimento;
- Impiega metodi di contenzione o educazione inadeguati rispetto alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale, considerando anche la sua età e condizione di salute.

## 6. ABBANDONO DI ANIMALI

Fermo restando le disposizioni in materia di abbandono:

- L'abbandono degli animali è punito dalla legge come reato
- È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

## 7. DIVIETO DI COMBATTIMENTI FRA ANIMALI E COMPETIZIONI CRUENTE TRA ANIMALI

- a) Il combattimento, l'allevamento di animali per il combattimento e le scommesse sull'esito dei combattimenti sono puniti dalla legge come reato.
- b) È vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al punto a).
- c) È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al punto a); tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative. La violazione di cui al punto b) e punto c) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa, da € 25.00 a € 500.00 predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 400,00.
- d) Le norme penali e le leggi dello Stato disciplinano i casi di sequestro degli animali utilizzati nei combattimenti, le violazioni da parte dei medici veterinari che prestano cure

omettendo di inoltrare segnalazione o denuncia, e le responsabilità degli allevatori o addestratori coinvolti in tali attività.

## **CAPITOLO II CANI**

### **Art. 10 Attività motoria e rapporti sociali**

Chi possiede un cane è tenuto a garantire quotidianamente adeguata attività fisica attraverso uscite regolari, non solo per il benessere fisico dell'animale, ma anche per favorire l'interazione sociale con altri cani e, soprattutto, con le persone.

### **Art. 11 Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi**

In aggiunta alle normative esistenti e alle linee guida generali per la protezione del benessere degli animali domestici come delineato nell'Articolo 10:

1. È proibito tenere i cani legati con corde o catene, o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione o simili, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.  
L'inosservanza alle disposizioni del presente comma comporta l'applicazione dell'art. 112 – comma 1 – lettera a), della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con una sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 900,00 (competenza e destinatario introiti ATS).
2. L'utilizzo di collari a strozzo o collari scorrevoli è vietato, salvo per specifiche circostanze in cui il loro impiego è necessario per compiere determinati compiti, come quelli affidati alle forze dell'ordine o alle squadre di soccorso, per ragioni di sicurezza, o per proteggere la sicurezza pubblica. I trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 150,00.
3. È proibito l'uso di collari che presentano aculei interni, dispositivi che rilasciano scariche elettriche, o collari che funzionano mediante segnali acustici o l'impiego di sostanze chimiche. I trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 400,00.

### **Art. 12 Dimensioni di cuccie, recinti o terrazze**

1. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

2. I recinti e i box riservati a cani devono offrire uno spazio adeguato ad assicurare il benessere degli animali. Per i cani tenuti permanentemente in recinti o su terrazze, la superficie minima disponibile deve essere proporzionale alla taglia dell'animale e, in ogni caso, non inferiore a 15 metri quadrati. Per ogni cane aggiuntivo, la superficie deve essere incrementata di almeno 6 metri quadrati.

### **Art. 13 Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico**

1. Ai cani e ad altri animali domestici di piccola taglia, esclusi quelli appartenenti a specie selvatiche, è permesso l'accesso in luoghi pubblici e spazi aperti al pubblico, a meno che non vi siano disposizioni legislative contrarie. Chiunque porti questi animali in tali luoghi deve assicurarsi che non arrechino disturbo, non sporchino né causino danni a persone o proprietà. È responsabilità del detentore rimuovere eventuali deiezioni e mantenere puliti e igienici i luoghi, a proprie spese.
2. In aree pubbliche, luoghi aperti al pubblico e locali pubblici, è vietato lasciare incustoditi gli animali; i cani devono essere tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a metri 1,5, e con museruola a disposizione, da far indossare, obbligatoriamente in tutti i casi previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, per garantire la sicurezza delle persone e degli altri animali. L'uso del guinzaglio e della museruola non è previsto nelle aree espressamente dedicate e segnalate per i cani.
3. Se ci sono motivi validi per limitare l'accesso degli animali in luoghi pubblici e aperti al pubblico, come specificato nel comma precedente, il gestore della struttura è tenuto a esporre chiaramente un cartello all'entrata che indichi tale divieto. Inoltre, quando l'accesso agli animali è vietato, il responsabile della struttura deve organizzare spazi o strumenti adeguati, quali segnaletica specifica o aree attrezzate con ganci per guinzagli, per assicurare la custodia sicura degli animali mentre i loro proprietari o detentori si trovano all'interno dell'edificio o dell'esercizio commerciale.
4. Dai divieti di accesso menzionati nei commi precedenti (2 e 3) sono esentati i cani che assistono persone con disabilità, resi identificabili secondo i criteri stabiliti dalla legislazione regionale vigente, nonché i cani appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Protezione Civile, a condizione che vi sia necessità del loro intervento.
5. I titolari di esercizi commerciali e altri spazi aperti al pubblico non dovranno collocare all'esterno, sulle soglie o in altre aree esterne, ciotole con acqua per l'abbeveramento occasionale dei cani, ma dovranno rendere l'acqua disponibile su richiesta
6. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali, fatto salvo negli spazi in cui è espressamente vietato l'ingresso

7. L'accesso ai cimiteri è consentito ai cani a condizione che vengano rispettate le disposizioni dei commi 1 e 2 di questo articolo. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola obbligatoria in tutti i casi previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, per garantire la sicurezza delle persone e degli altri animali. Quelli di piccola taglia possono essere collocati anche in un trasportino, opzione valida anche per altri piccoli animali di compagnia.
8. Chi accede al cimitero con l'animale di compagnia deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo a chi visita il Cimitero e non far imbrattare i luoghi.
9. L'ingresso dei cani è proibito nelle aree recintate e attrezzate per i giochi dei bambini.
10. È raccomandato stipulare un'assicurazione per responsabilità civile per il proprio cane se si prevede di portarlo in aree pubbliche; qualora il cane fosse invece ritenuto a rischio elevato per l'incolumità pubblica, a causa del suo comportamento concreto a seguito di episodi di morsicatura e aggressione, sono previsti degli obblighi tra cui la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per conto terzi, oltre che la partecipazione ad un corso prescritto da veterinario ufficiale;

I trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di €100,00.

#### **Art. 14 Accesso agli esercizi pubblici e negli uffici aperti al pubblico**

1. I cani, accompagnati dal loro padrone o detentore per qualsiasi motivo, sono ammessi negli esercizi pubblici, come definito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, così come negli uffici aperti al pubblico, a meno che non vi siano divieti specifici imposti dalle leggi in vigore o dai regolamenti interni delle singole attività
2. I proprietari o detentori di animali, per qualsiasi motivo, che portano i loro animali in esercizi pubblici e uffici devono utilizzare il guinzaglio e museruola obbligatoria in tutti i casi previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, per garantire la sicurezza delle persone e degli altri animali. Devono inoltre assicurarsi che gli animali non sporchino e non causino disturbo o danno di alcun tipo.
3. Per offrire un servizio migliore ai propri clienti, i gestori di esercizi pubblici possono predisporre adeguati spazi esterni per la sosta degli animali dei clienti.

#### **Art. 15 Aree destinate ai cani**

1. Il Comune si impegna a riservare specifiche aree verdi pubbliche per l'attività motoria dei cani, situate in maniera strategica sul territorio comunale, le quali vengono designate come "aree per i cani". All'interno di giardini, parchi e altre zone verdi di uso pubblico, verranno identificati tramite adeguata segnaletica e recinzioni, spazi esclusivamente dedicati ai cani, che saranno anche opportunamente attrezzati per rispondere alle loro esigenze.
2. Negli spazi appositamente dedicati, i cani hanno la libertà di muoversi, correre e giocare, purché siano sotto la responsabilità attenta degli accompagnatori. Questi ultimi sono direttamente responsabili per eventuali danni causati alle aree dai loro animali. All'interno di queste zone riservate, i cani possono essere lasciati liberi, ma è imperativo che siano sempre sotto il controllo effettivo dei loro proprietari o detentori, i quali sono tenuti a:
  - a. Evitare danni a persone, altri animali o oggetti
  - b. Lasciare immediatamente l'area con il proprio cane in caso di incapacità di gestire il suo comportamento adeguatamente
  - c. Rispettare la condivisione degli spazi con gli altri utenti dell'area
  - d. Provvedere alla raccolta e allo smaltimento delle feci del proprio animale
  - e. Astenersi dal fumare nelle aree destinate ai cani.
3. I cani che entrano nelle aree menzionate devono essere accompagnati esclusivamente da persone capaci di controllarli efficacemente quando necessario.
4. I trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di €100,00.

#### **Art. 16 Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi per cani ed equidi**

1. Ai cani e ad altri animali domestici di piccola taglia, purché tenuti al guinzaglio e con museruola, il cui utilizzo è obbligatorio in tutti i casi previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, per garantire la sicurezza delle persone e degli altri animali, è permesso l'accesso a parchi, giardini e, più in generale, alle aree verdi pubbliche. Questo, tuttavia, non include gli spazi specificamente dedicati ai giochi per bambini e le aree verdi circostanti entro un raggio di 3 metri, a meno che non siano chiaramente delimitati da una recinzione, così come le aiuole protette da specifici divieti di accesso, segnalati da appositi cartelli, per la conservazione di vegetazione che necessita di particolare attenzione. Il proprietario o detentore dell'animale è obbligato a rimanere sempre presente, garantendo la supervisione dell'animale, nonché la raccolta e lo smaltimento delle sue feci, in conformità con le normative per la sicurezza pubblica e il Regolamento di Polizia Urbana della città di Brugherio.
2. È vietato circolare a cavallo all'interno di parchi, giardini e, più in generale, nelle aree verdi pubbliche, a meno che non siano state concesse specifiche deroghe per determinati luoghi. Le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono esentate da questo divieto.

3. I trasgressori del presente articolo sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

### **Art. 17 Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi**

1. Sui mezzi di trasporto pubblico che operano sul territorio è permesso l'accesso ai cani e ad altri animali domestici, a meno che non vi siano divieti specifici imposti dalle Leggi in vigore e/o dai regolamenti interni dai gestori dei servizi, purché siano sotto la supervisione del loro proprietario o detentore responsabile. L'accesso è subordinato alle modalità, agli orari e alle tariffe stabilite dai gestori dei servizi, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Il detentore dell'animale, indipendentemente dalla sua qualifica, che porta animali sui mezzi di trasporto pubblico è tenuto a garantire che questi non sporchino, né causino disturbo, pericolo o danno al conducente, agli altri passeggeri o al veicolo stesso.

### **Art. 18 Accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e educative**

1. Il Comune promuove il mantenimento del legame tra le persone e i loro animali domestici, riconoscendo l'importanza di questa relazione per il benessere individuale. Per sostenere questo obiettivo, incoraggia gli enti e le strutture comunali, incluse quelle sanitarie, sociosanitarie, a creare spazi dedicati dove le persone, specialmente in condizioni di malattia, anzianità, possano rimanere accanto ai loro animali d'affezione. L'identificazione di tali spazi avverrà con l'approvazione della direzione delle strutture coinvolte, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA (Dipartimento Veterinario Sicurezza Alimenti) di ATS Brianza, assicurando che le esigenze di salute pubblica siano pienamente rispettate.
2. La detenzione di animali domestici può essere consentita anche all'interno di strutture comunitarie, come comunità per minori o per persone con dipendenze, residenze per anziani, e simili, fatte salve divieti specifici imposti dalle Leggi in vigore e/o regolamenti interni delle strutture. Per facilitare questo, verranno individuati specifici locali e spazi dedicati a ospitare coloro che desiderano rimanere insieme ai loro animali d'affezione. L'autorizzazione per tali spazi dipende dall'approvazione della direzione delle strutture interessate, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Brianza, assicurando così che vengano rispettate tutte le normative sanitarie e di sicurezza.
3. Gli ospiti delle strutture menzionate nei commi precedenti (1 e 2) hanno la possibilità, su richiesta, nei tempi consentiti dalle visite e nel rispetto dei regolamenti interni delle strutture, di ricevere la visita dei loro cani, gatti o altri animali con cui mantengono un forte legame affettivo, a meno che non vi siano validi motivi sanitari che lo impediscono. Per facilitare queste visite, verranno designati specifici locali e spazi accessibili agli animali, che dovranno sempre rimanere sotto la supervisione dei loro detentori responsabili.

4. Il proprietario o, quando applicabile, il detentore responsabile dell'animale è tenuto a esercitare la massima attenzione per assicurarsi che l'animale non sporchino, non causino disturbo o danneggino in alcun modo le strutture menzionate nei commi precedenti. 2.3.4
5. Il Comune di Brugherio riconosce validità alla pet-therapy (forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie), incoraggiandola nel suo territorio, tramite la collaborazione con associazioni specifiche.
6. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, e vigilerà e garantirà la salute e l'integrità degli animali.
7. Il Comune di Brugherio riconosce e promuove, altresì, le attività didattiche- educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura. Tali animali dovranno comunque essere sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 19 Raccolta deiezioni**

1. I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a raccogliere le feci lasciate dai loro animali sul suolo urbano, all'interno di parchi e giardini, o in qualsiasi luogo pubblico aperto, incluse le aree dedicate ai cani (art. 16), nonché nei locali pubblici
2. Ad eccezione dei cani guida per non vedenti, il Comune richiede ai proprietari di cani o ai loro detentori di dotarsi di una paletta, un sacchetto o qualsiasi altro mezzo adeguato alla raccolta delle deiezioni. Queste ultime dovranno poi essere smaltite nei cestini per i rifiuti, al fine di mantenere pulite le aree pubbliche.
3. I non vedenti che sono accompagnati da cani guida e i disabili che non sono accompagnati e che risultano impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali sono esentati dall'obbligo di raccolta previsto dal comma 1.
4. I proprietari e i detentori di cani sono tenuti a fare tutto il possibile per evitare che i loro animali urinino in luoghi in cui ciò potrebbe creare disagio per i cittadini, come vicino alle entrate di abitazioni e negozi, o su ruote e catene di sicurezza di moto, scooter e biciclette. Nel caso in cui ciò accada, è responsabilità del proprietario o del detentore pulire il luogo imbrattato lavandolo con acqua. Si consiglia quindi, l'utilizzo di bottigliette o altri contenitori contenete solo acqua per lavare le deiezioni liquide dalle superfici (art 13. H del Regolamento di Polizia Urbana).

I trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

## **Art. 20 Anagrafe canina**

Al fine di prevenire il randagismo, tutelare la salute pubblica e la sicurezza, nonché promuovere il benessere degli animali, i successivi commi stabiliscono le relative normative:

1. I proprietari o detentori di cani, per qualsiasi ragione, sono tenuti a registrare i loro animali all'anagrafe canina, come stabilito dalla Legge Regionale 33/2009 e dalle sue successive modificazioni. Possono farlo rivolgendosi al loro veterinario di fiducia, purché accreditato, oppure presso l'Ufficio Veterinario della ATS Monza. In alternativa, è possibile effettuare la registrazione anche presso un canile convenzionato.
2. È obbligatorio far inserire un microchip al cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o, nel caso di cuccioli, entro i primi 45 giorni dalla loro nascita.
3. In caso di smarrimento, è necessario segnalarlo entro 48 ore sia al Canile convenzionato, sia al Servizio Veterinario ATS competente
4. Qualsiasi cambiamento di domicilio e/o di proprietà, o il decesso del cane, devono essere comunicati al Servizio Veterinario della ATS Monza Brianza entro 15 giorni dall'avvenuto evento.

## **Art. 21 Denuncia di cucciolate di cani**

1. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi delineati nell'articolo precedente, è richiesto a tutti i cittadini di segnalare ogni cucciolata di cani di proprietà ai Servizi di Medicina Veterinaria dell'ATS Monza Brianza, indicando razza e numero dei cuccioli, entro un termine di quarantacinque giorni dalla nascita.
2. Seguendo le stesse procedure del comma precedente, entro 15 giorni deve essere comunicata qualsiasi cessione di un animale, fornendo nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e, se presente, domicilio del nuovo proprietario. È necessario anche specificare il luogo esatto in cui gli animali saranno tenuti.
3. I proprietari di cucciolate di cani che non trovano adozione per i cuccioli possono, al termine del periodo di svezzamento, affidarli al canile convenzionato con il Comune di Brugherio, previo precedente contatto con il canile stesso a fini logistici. È necessario presentare un certificato che attesti la sterilizzazione della madre dei cuccioli al momento della consegna.

4. Pur garantendo il benessere degli animali e rispettando la normativa vigente, i detentori di cani a scopo commerciale, quali gli allevatori amatoriali, sono comunque tenuti a rispettare gli obblighi specificati nel precedente comma 2
5. Gli allevatori amatoriali, che possiedono cani a scopo di commercio, sono tenuti a fornire agli acquirenti un certificato che attesti il buono stato di salute dell'animale al momento della cessione. Una copia di questo certificato deve essere conservata dall'allevatore per almeno due anni per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

## **Art. 22 Smarrimento, rinvenimento, affido**

1. In caso di smarrimento del proprio cane, è necessario segnalarlo immediatamente sia al Servizio Veterinario ATS competente che al Canile convenzionato.
2. Chiunque trovi animali randagi, vaganti o abbandonati ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente al Servizio di Medicina Veterinaria della ATS Monza Brianza competente per territorio o alla Polizia Locale o ai Carabinieri, per richiedere l'intervento del servizio di accalappiamento (servizio di zooprofilassi).
3. Gli animali non possono essere affidati, neanche temporaneamente, né ceduti in alcun modo a persone che siano state condannate o abbiano patteggiato per reati di maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

## **Art. 23 Percorso formativo per proprietari di cani**

Al fine di incoraggiare attività culturali e formative volte a educare a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, il Comune, in collaborazione con le ATS, l'Ordine dei medici veterinari e le associazioni cinofile locali, consiglia e promuove il percorso formativo denominato "Il Vademecum del proprietario del cane". Questo programma è destinato a tutti i proprietari di cani e ai loro familiari o conviventi che si occupano del cane, sia occasionalmente sia regolarmente. Inoltre, nel caso in cui nel caso in cui un cane venga ritenuto, per il suo comportamento concreto, a rischio elevato per l'incolumità pubblica, per il suo proprietario scatta l'obbligo di conseguire un patentino che attesti la frequentazione di un percorso di formazione specifica. Facendo riferimento alla normativa all'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 – "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (Art. 1 comma 7), prorogata il 25 Agosto 2023 (G.U. n. 198 del 25 agosto 2023) stabilisce che: "A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietario di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane". Detto percorso, come si legge sul sito del Ministero della Salute, è prescritto da un veterinario ufficiale, che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane. Il percorso prevede la trattazione approfondita di diverse tematiche (etologia canina; sviluppo

comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita; benessere del cane in termini di bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza; comunicazione intra ed extraspecifica; linguaggio del cane; relazione uomo-cane; aggressività e problemi di comportamento; normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d'affezione-e obblighi a carico del proprietario di un cane valutato pericoloso).

## **CAPITOLO III GATTI**

### **Art. 24 Proprietà dei gatti liberi**

I gatti liberi, ossia quegli animali che vivono autonomamente e sono abituali frequentatori di specifici luoghi, sia pubblici che privati, all'interno del territorio comunale, nonché quelli che hanno stabilito il loro habitat in aree condominiali, godono della protezione del Comune. In caso di episodi di maltrattamento, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere con una querela contro i responsabili, come previsto dal comma 1 dell'articolo 638 del Codice Penale

### **Art. 25 Colonie feline**

1. Ai fini di questo Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- Gatto libero: si riferisce a un gatto non appartenente a nessun proprietario, che vive liberamente in un'area, sia essa pubblica o privata, situata nel territorio di un comune.
- Colonia felina: è uno o più gatti liberi che risiedono stabilmente in un'area, sia essa pubblica o privata, all'interno del Comune. Una colonia felina può essere riconosciuta come tale anche se, a seguito della scomparsa degli altri membri, è composta da un solo gatto.
- Habitat di colonia felina: indica l'area, sia pubblica che privata, dove si stabilisce una colonia felina.
- Oasi felina: si tratta di una struttura esterna, recintata, dotata di aperture per l'accesso e l'uscita dei gatti, destinata ad accogliere gatti senza proprietario che richiedono un ambiente sicuro e controllato.
- Censimento di una colonia felina: questa attività consiste nell'identificazione e nella registrazione dei gatti che fanno parte della colonia nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. Viene effettuata dai funzionari competenti del DVSA di ATS Monza Brianza, in collaborazione con il Comune, e include dettagli quali il numero di gatti, l'area in cui vivono e l'eventuale persona responsabile (tutor).
- Tutor o curatore di colonia felina: individuo registrato che, su base volontaria, si assume la responsabilità di prendersi cura di una o più colonie felina. Questo ruolo include l'alimentazione e la cura della salute dei gatti, la manutenzione dell'igiene nei luoghi di soggiorno dei gatti, e la segnalazione di eventuali gatti non sterilizzati.

2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti dalle leggi nazionali, regionali e dalle regolamentazioni comunali vigenti. Il Comune collabora con il DVSA di ATS Monza per effettuare il censimento delle colonie feline e l'identificazione dei gatti liberi.
3. Il Comune lavora in sinergia con il DVSA di ATS Monza per assicurare la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline e dei gatti liberi, conformemente alla legge regionale che promuove la tutela degli animali d'affezione e mira alla prevenzione del randagismo.
4. La presenza di colonie feline che sono state censite e/o sterilizzate può essere indicata attraverso cartelli specifici, messi a disposizione dall'Ufficio Diritti degli Animali (UDA).
5. Nelle aree pubbliche e private ove possibile, inclusi gli spazi comuni dei condomini, dove si trova una colonia felina, il proprietario o l'amministratore o l'Autorità ha la possibilità di autorizzare l'installazione di strutture removibili destinate al rifugio e all'alimentazione dei gatti. Queste persone possono anche definire dove collocare tali strutture e come il tutor della colonia può accedervi, in accordo con il tutor stesso e l'Ufficio Diritti degli Animali (UDA). È essenziale, in ogni caso, mantenere standard adeguati di igiene e decoro ambientale.
6. Le colonie feline non devono essere rimosse dai loro habitat abituali; tuttavia, eventuali trasferimenti possono essere effettuati in collaborazione con associazioni animaliste, solo per motivi ambientali o territoriali comprovati e documentati. Quando la normativa vigente prevede la necessità di spostare una colonia felina, l'Ufficio Diritti degli Animali (UDA), in accordo con l'ATS di Monza e con il supporto del tutor, verifica che le condizioni giustificano tale spostamento. In questi casi, si procede alla ricerca di una nuova collocazione adeguata, privilegiando, ove possibile, aree quanto più vicine all'habitat originario della colonia.
7. È proibito interferire con la gestione di una colonia felina, disturbare gli animali, specialmente durante l'alimentazione, spostare gli animali, o rimuovere o danneggiare i manufatti e altri oggetti utilizzati per la cura degli stessi. Eccezioni sono ammesse solo in casi di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o di potenziali gravi problemi igienico-sanitari, che devono essere prontamente segnalati per iscritto all'Ufficio Diritti degli Animali (UDA).

I comportamenti che costituiscono violazione al presente articolo sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 200,00.

## **Art. 26 Curatore delle colonie feline (gattari/e)**

1. Il Comune riconosce e apprezza l'opera dei Curatori che, volontariamente, si occupano delle colonie feline censite. Può inoltre prendere in considerazione l'adozione di misure di supporto per il mantenimento e la cura di queste colonie.
2. Il Comune, insieme al DVSA di ATS Monza e alle associazioni accreditate secondo la legge regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, favorisce l'organizzazione di corsi di formazione per i Curatori di colonie feline. Al termine dei corsi, viene rilasciato un attestato di partecipazione ai partecipanti.
3. Il Curatore di colonie feline è tenuto a collaborare con gli uffici preposti (UDA) per facilitare le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare qualsiasi problema relativo allo stato di salute o alla vita della colonia. Deve inoltre rispettare le normative che tutelano l'igiene dei luoghi pubblici, evitando di disperdere cibo e contenitori usati per l'alimentazione dei gatti. È essenziale che il Curatore segua le direttive dell'Ufficio Diritti Animali e del DVSA di ATS Monza. In caso di non conformità, il Curatore può perdere la qualifica e le relative autorizzazioni per la gestione della colonia felina.
4. Al Curatore deve essere garantito l'accesso a tutte le aree di proprietà pubblica per permettere l'alimentazione e la cura dei gatti. Analogamente, deve essere consentito il passaggio nelle aree pubbliche concesse in gestione, sempre con lo stesso scopo di assistenza ai gatti.
5. È consentito collocare cucce e/o mangiatoie per gatti in numero limitato nelle aree pubbliche, per mantenere il decoro urbano. Queste strutture devono essere posizionate in modo da non ostacolare il passaggio di persone e mezzi, inclusi quelli per la mobilità come le sedie a rotelle.
6. La rimozione o lo spostamento delle cucce e/o mangiatoie menzionate al comma precedente può essere effettuato nei casi in cui sia a rischio la salute dei cittadini o il decoro pubblico, o per altri motivi giustificati.
7. Il Curatore è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
8. I Curatori o tutor di colonia sono registrati nell'Anagrafe regionale degli animali da affezione dal DVSA di ATS Monza.
9. Il Curatore può ritirarsi dal proprio impegno in qualsiasi momento, a condizione che notifichi la sua decisione all'Ufficio Diritti degli Animali (UDA) e al DVSA di ATS Monza. Inoltre, ha la possibilità di suggerire un sostituto.

## **Art. 27 Custodia dei gatti di casa**

1. È vietato tenere i gatti, anche temporaneamente, su terrazze o balconi privi di accesso all'interno dell'abitazione, così come in rimesse o cantine. È altresì proibito, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, rinchiuderli in trasportini o in contenitori di vario tipo, nonché tenerli legati o in condizioni che possano causare sofferenza o maltrattamento.
2. Per prevenire e limitare l'aumento della popolazione felina, è obbligatorio per i proprietari o detentori di gatti che permettono ai loro animali di uscire liberamente dall'abitazione e vagare sul territorio, assicurarsi che siano sterilizzati e muniti di apposito microchip che ne consenta l'identificazione, come indicato nel presente Regolamento all'articolo 10 comma 3.
3. È obbligatorio arricchire adeguatamente l'ambiente in cui vivono i gatti per stimolare i loro comportamenti naturali.

## **Art. 28 Compiti dell'Azienda Tutela Salute**

1. L'Azienda Tutela Salute, in collaborazione con le associazioni animaliste e secondo la normativa vigente, si occupa della cura e della sterilizzazione dei gatti liberi, per poi reimmetterli nella colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, finalizzata alla loro cura e sterilizzazione, sarà condotta dal canile convenzionato con il Comune di Brugherio. Questa attività avverrà sotto la supervisione e in collaborazione con il Servizio Veterinario della ATS - Monza.

## **Art. 29 Oasi feline**

Il Comune, ritenendolo opportuno, può designare specifiche aree per la creazione di oasi feline, conformemente alla normativa regionale sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. È responsabile di assicurare che queste aree soddisfino i requisiti normativi richiesti e può affidarne la gestione a un Curatore o ad un'associazione senza scopo di lucro.

## **CAPITOLO IV VOLATILI E PICCOLI RODITORI**

## **Art. 30 Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività**

Per garantire il benessere degli uccelli tenuti in cattività, a scopo di compagnia o per diletto, e in conformità con le prescrizioni generali dell'Art. 4, sono imposti i seguenti obblighi ai detentori:

- Informarsi approfonditamente sulle specifiche esigenze della specie in questione.
- Accesso alle Risorse: Le gabbie devono avere un numero adeguato di mangiatoie e abbeveratoi per prevenire competizioni tra gli uccelli.
- Cura del Piumaggio: È necessario garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio. Per le specie che lo necessitano, devono essere fornite cassette nido o, se all'aperto, posatoi con riparo.
- Prevenzione del Sovraffollamento: Gli uccelli non devono essere tenuti in condizioni di sovraffollamento.
- Protezione Ambientale: Gli uccelli, specialmente le specie esotiche tropicali, subtropicali o migratrici, non devono essere lasciati all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, predatori e altri fattori nocivi.
- Ambiente Acquatico Adeguato: I volatili acquatici non devono essere tenuti in spazi privi di stagni o vasche idonee che permettano una naturale permanenza in acqua.
- Interventi Medici: Non sono permessi interventi sulle ali o sulla coda che possano causare menomazioni, se non per ragioni mediche validate. Qualsiasi intervento deve essere effettuato da un medico veterinario, che deve fornire una certificazione scritta della necessità dell'operazione. Tale certificato deve essere conservato dal detentore dell'animale e accompagnarlo in caso di cessione.
- Restrizioni sul Legame: È vietato mantenere i volatili legati al trespolo o con catene, eccetto per gli animali usati in falconeria da falconieri licenziati. Durante i mesi di attività venatoria, questi animali possono essere legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.
- Arricchimento ambientale: È obbligatorio arricchire adeguatamente l'ambiente in cui vivono gli uccelli per stimolare i loro comportamenti naturali e prevenire la formazione di stereotipie. È altresì fondamentale assicurare la presenza di uno o più compagni per gli uccelli, salvo in casi di comprovata incompatibilità, sia essa intra-specie o inter-specie.

Le disposizioni menzionate non si applicano durante il trasporto o il ricovero temporaneo di animali per esigenze sanitarie.

Il trasgressore sarà soggetto a una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

## **Art. 31 Dimensioni delle gabbie**

Per assicurare che i volatili possano eseguire le funzioni motorie tipiche delle loro caratteristiche etologiche, sono state stabilite le seguenti dimensioni minime per le gabbie che li ospitano:

- Per uno o due esemplari adulti alloggiati in una gabbia rettangolare, è necessario che due lati della gabbia siano lunghi almeno cinque volte l'apertura alare del volatile più grande ospitato. Gli altri due lati devono essere almeno tre volte più grandi dell'apertura alare dello stesso volatile.
- Per ogni esemplare aggiuntivo ospitato nella gabbia, il volume richiesto deve essere aumentato del 30% rispetto alle dimensioni minime stabilite per i primi due esemplari.

Come nell'Articolo precedente, le disposizioni menzionate non si applicano durante il trasporto o il ricovero temporaneo di animali per esigenze sanitarie.

### **Art. 32 Popolazione di "Columbia Livia" varietà domestica**

1. Negli edifici, nelle strutture delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private e, in generale, in tutti i luoghi dove possono verificarsi nidificazioni o stabulazioni di colombi che contribuiscono a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e la vivibilità della città, i proprietari o i responsabili devono adottare le seguenti misure:
  - Pulizia e disinfezione: È necessario effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici per ripristinare le condizioni igieniche appropriate.
  - Interventi meccanici o strutturali: Devono essere realizzati interventi di tipo meccanico o strutturale per evitare o ridurre la nidificazione e lo stazionamento dei colombi.
2. Qualora necessario, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ATS Monza, l'Amministrazione Comunale può decidere azioni antifecondative, al fine di sospendere temporaneamente la capacità riproduttiva dei colombi e mantenere la loro popolazione entro numeri ragionevoli. Questa misura sarà adottata solo dopo un'attenta valutazione del caso specifico e un preventivo censimento delle colonie di esemplari presenti.

### **Art. 33 Volatili da cortile**

- 1 È permessa la detenzione di volatili da cortile in ambito urbano, sia singolarmente che in gruppi fino a un massimo di 10 esemplari, destinati esclusivamente all'uso familiare. Le strutture adibite a ricovero di tali animali devono essere posizionate ad almeno 10 metri di distanza dalle abitazioni vicine, La detenzione deve avvenire nel rispetto degli standard igienico-sanitari, della quiete pubblica e del benessere degli animali stessi.
- 2 I volatili devono avere la possibilità di pascolare e razzolare in un'area all'aperto durante il giorno e di notte devono essere alloggiati in un ricovero chiuso. Questo ricovero deve essere dotato di abbeveratoio, mangiatoia e posatoio. Le dimensioni minime del ricovero devono essere di 5 metri cubi per ogni volatile adulto, assicurando così spazio sufficiente per il loro comfort e benessere.

## **Art. 34 Modalità di detenzione e misure delle gabbie**

Per detenere queste particolari specie animali, è essenziale seguire le prescrizioni delineate nel seguente articolo:

- 1 Piccoli roditori: Per le cavie le gabbie devono avere una superficie minima di base di 0,60 metri per 0,40 metri e un'altezza di 0,60 metri; per criceti e altri piccoli roditori, le gabbie devono avere una superficie minima di base di 0,24 metri quadrati e un'altezza minima di 30 cm, adatte per ospitare fino a due esemplari. Deve essere assicurato un ambiente che imiti il più fedelmente possibile l'habitat naturale della specie, includendo la presenza di tane e rifugi.
- 2 Conigli: I materiali utilizzati per le gabbie devono essere atossici e resistenti. È importante che le gabbie non abbiano spigoli vivi o superfici che possano causare lesioni agli animali, e l'uso di gabbie con fondo a griglia è proibito. Per quanto riguarda i conigli, è vietato detenerli in ambienti umidi o privi di luce solare. Le dimensioni delle gabbie devono essere tali da permettere una lunghezza almeno quattro volte maggiore rispetto a quella dell'animale e un'altezza che consenta al coniglio di stare eretto, garantendo spazio sufficiente per il movimento. La detenzione permanente in gabbia è proibita e deve essere garantito ai conigli un numero adeguato di uscite giornaliere.
- 3 In ambito urbano, la detenzione di conigli è limitata a un massimo di 10 esemplari per uso familiare. Il ricovero deve essere posizionato ad almeno 10 metri di distanza dalle abitazioni vicine. La detenzione deve rispettare gli standard igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali
- 4 Furetti: Le gabbie per i furetti devono avere una superficie di base minima di 0,5 metri quadrati e un'altezza minima di 80 cm, adatte per ospitare fino a due esemplari. È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia; è essenziale garantire agli animali un numero adeguato di uscite giornaliere per consentire loro una sufficiente attività fisica e interazione con l'ambiente esterno.

## **CAPITOLO V ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 35 Linee guida per la salvaguardia del benessere di pesci, anfibi, rettili e invertebrati prevalentemente acquatici tenuti in cattività e gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana.**

Per la tutela del benessere di pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica in cattività e in conformità con le prescrizioni generali dell'Art. 4, sono imposti i seguenti obblighi ai detentori:

1. Informarsi approfonditamente sulle specifiche esigenze della specie in questione.
2. Dimensioni dell'habitat: L'habitat, come un acquario o un terrario, deve avere dimensioni adeguate a permettere un comportamento naturale degli animali. Deve essere

sufficientemente grande per garantire che ogni specie possa nuotare o muoversi liberamente, senza restrizioni.

3. Qualità dell'acqua: L'acqua deve essere mantenuta pulita e a parametri chimici adatti alla specie ospitata, compresi pH, durezza, nitriti e nitrati, ossigeno disciolto e temperatura, che devono essere monitorati e mantenuti costanti secondo le esigenze specifiche di ogni specie. È essenziale garantirne il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione.
4. Illuminazione: Deve essere fornita un'illuminazione adeguata che imiti il ciclo naturale di luce e buio del loro habitat naturale, evitando esposizioni eccessive alla luce diretta che potrebbero causare stress o danni agli animali, e mantenendo condizioni di temperatura simili a quelle dell'ambiente naturale di origine.
5. Dieta: Gli animali devono ricevere una dieta equilibrata e varia, specifica per le loro esigenze nutrizionali, per prevenire carenze o eccessi che potrebbero compromettere la loro salute.
6. Arricchimento ambientale: L'habitat deve includere elementi che stimolino l'esplorazione e l'interazione naturale degli animali, come piante, rocce, nascondigli e substrati adatti, che contribuiscano al benessere fisico e mentale.
7. Salute: È essenziale condurre regolari controlli sanitari e intervenire prontamente in caso di segni di malattie o infezioni. La profilassi e il trattamento delle malattie devono essere gestiti da professionisti.
8. Coabitazione: Se diverse specie sono ospitate nello stesso ambiente, è fondamentale assicurarsi che siano compatibili per evitare stress, aggressioni o predazione. La densità di popolazione deve essere attentamente controllata per prevenire il sovraffollamento.
9. Manipolazione: La manipolazione di questi animali deve essere ridotta al minimo per evitare stress. Quando necessaria, deve essere eseguita delicatamente e in modo sicuro per l'animale.
10. Acquari sferoidali: È vietato tenere animali in acquari di forma sferoidale.
11. Volume dell'acqua: Gli acquari devono garantire un volume d'acqua adeguato a consentire il movimento naturale dei pesci. Le dimensioni minime devono essere: una capacità non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non maggiore del lato più corto della base, aumentata del 50%; il lato della base più lungo deve essere almeno 10 volte la lunghezza della specie più lunga ospitata.
12. Terracquari per anfibi e rettili: Gli anfibi e i rettili a vita prevalentemente acquatica devono essere mantenuti in Terracquari con una parte emersa facilmente accessibile, eventuali fonti di calore se necessarie, e dimensioni minime di 60 x 40 x 50 cm, adeguate alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche.

13. Ambientazione: Negli acquari e Terracquari deve essere ricreato un ambiente il più simile possibile a quello naturale di origine delle specie, compresa la presenza di rifugi.
14. Condizioni ambientali nei Terracquari: Deve essere garantita un'umidità e una ventilazione adeguate alle esigenze delle specie ospitate; per gli anfibi, in particolare, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella del loro ambiente naturale di origine per prevenire la disidratazione.
15. Gruppi sociali: Le specie sociali devono essere tenute in gruppi di un numero adeguato di esemplari, non inferiore a tre individui compatibili, rispettando la loro etologia.
16. Prevenzione del sovraffollamento: È necessario evitare il sovraffollamento e la convivenza di esemplari di specie inclini a competizione e/o aggressività interspecifica.
17. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Brugherio si adopera per l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi e/o dell'ittiofauna in genere destinata all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel 2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea.

Ai fini del presente comma, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole.

- il trasporto e la conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione ~~può~~ devono avvenire mediante temperature e condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare e la loro vitalità, evitando soprattutto sbalzi termici e il contatto con accumulatori termici, secondo le modalità indicate nell'allegato C della Deliberazione n. X/6196 del 08.02.2017 di Regione Lombardia;
- in particolare, la conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire fuori acqua in appositi contenitori isotermici chiusi, che consentano di instaurare all'interno un microclima favorevole alla loro conservazione e tali da rispettare le seguenti condizioni:
  - assicurare condizioni di temperatura e umidità che indicano torpore, riducano il metabolismo ma non pregiudichino la vitalità degli animali;
  - evitare il contatto diretto col ghiaccio;
  - evitare la refrigerazione ventilata;
  - evitare la sovrapposizione di più esemplari;
 Gli animali all'interno dei contenitori isotermici non possono avere le chele legate.
- La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può altresì avvenire in acquari vivai specificatamente progettati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - stoccando separatamente crostacei di specie e provenienze differenti;
  - disponendo di acquari di dimensioni adeguate al numero di crostacei da tenere;
  - non esponendo i crostacei alla luce diretta e intensa;
  - limitando i tempi di permanenza dei crostacei nell'acquario e programmando la movimentazione ciclica dei lotti;
  - tenendo le chele legate per evitare danni da aggressione e cannibalismo:

È fatto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna e/o i crostacei in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;

- porre l'ittiofauna marina e/o i crostacei in acqua dolce e viceversa;
- cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.

Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali che di ristorazione che per i singoli cittadini.

Le disposizioni menzionate non si applicano durante il trasporto o il ricovero temporaneo di animali per esigenze sanitarie.

Il trasgressore sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

### **Art. 36 Prescrizioni per garantire il benessere dei rettili terricoli tenuti in cattività.**

Per la tutela del benessere di rettili per affezione e in conformità con le prescrizioni generali dell'Art. 4, sono imposti i seguenti obblighi ai detentori:

- 1 Informarsi approfonditamente sulle specifiche esigenze della specie in questione.
- 2 Per garantire il benessere dei rettili, è essenziale che i terrari siano sufficientemente ampi per permettere adeguati movimenti agli animali. Le dimensioni minime del terrario non devono essere inferiori a 60 cm di lunghezza, 40 cm di larghezza e 50 cm di altezza. Inoltre, per i sauri (come lucertole e iguane) e i cheloni (tartarughe e testuggini), deve essere garantita una superficie minima di 100 cm<sup>2</sup> per ogni cm di lunghezza dell'animale. Per gli ofidi (serpenti), la superficie minima richiesta è di 60 cm<sup>2</sup> per ogni cm di lunghezza dell'animale.
- 3 Assicurare un ambiente che imiti il più fedelmente possibile l'habitat naturale di origine della specie, includendo la presenza di rifugi;
- 4 Garantire che il terrario offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità adeguate a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e, se necessario, fornire anche acqua;
- 5 Fornire agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio che riproduca il più accuratamente possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
- 6 Evitare il sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari che potrebbero innescare competizione e/o aggressività, sia intra-specie che inter-specie.

- 7 Inoltre, è severamente vietato abbandonare tartarughe acquatiche nei corsi d'acqua, canali, rogge e specchi d'acqua del territorio comunale. L'abbandono di tali animali rappresenta una grave forma di inquinamento ambientale e un significativo danno economico, dato che possono danneggiare la fauna autoctona.

Le disposizioni menzionate non si applicano durante il trasporto o il ricovero temporaneo di animali per esigenze sanitarie.

Il trasgressore sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 200,00.

## **CAPITOLO VI EQUIDI**

### **Art. 37 Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi**

Per la tutela del benessere degli equidi e in conformità con le prescrizioni generali dell'Art. 4, sono imposti i seguenti obblighi ai detentori:

1. Gli equidi devono sempre avere accesso a acqua fresca e ricevere una nutrizione adeguata
2. Assicurare un'alimentazione adeguata alle specifiche esigenze di tipo, età, condizione fisica e livello di attività degli animali.
3. Se gli equidi sono alloggiati esclusivamente in recinti all'aperto, è necessario fornire un riparo appropriato che li protegga dal sole e dalle condizioni meteorologiche avverse.
4. Garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità
5. Assicurarsi che la lettiera nei box sia atossica, assorbente e non polverosa, disponibile in quantità adeguata, e che venga pulita o sostituita ogni giorno.
6. Permettere agli animali di interagire con i propri simili attraverso contatti visivi, olfattivi e, se appropriato, anche tattili, garantendo sempre condizioni di sicurezza.
7. Assicurare che gli equidi alloggiati in scuderia abbiano la possibilità di svolgere attività fisica all'esterno del box ogni giorno.
8. Gli equidi devono essere tenuti legati o in poste, sia all'interno dei box sia all'aperto, soltanto per il tempo strettamente necessario per compiere operazioni di strigliatura e per le procedure di mascalcia.
9. È essenziale non sottoporre gli equidi a procedure che possano provocare sofferenze non necessarie e assicurarsi di trattare adeguatamente qualsiasi dolore. Specificatamente, la

marcatura a fuoco è vietata, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti.

10. È importante non sottoporre gli equidi ad attività come addestramento, lavoro o competizioni che possano causare fatica eccessiva o che siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali.
11. Evitare di esporre gli equidi ad attività o situazioni che possano causare paura o stress non necessari.
12. Assicurare un buon rapporto tra uomo e animale attraverso interazioni che siano calme, rispettose e coerenti.

Per quanto riguarda la detenzione degli equidi, si rimanda alle specifiche sul dimensionamento dei ricoveri elencate nella tabella seguente. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 metri in media (2,50 metri per i cavalli di taglia piccola). È categoricamente vietato tenere i cavalli costantemente legati in posta.

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>RICOVERO "BOX"</b>	<b>RICOVERO "POSTA"</b>
Equidi da corsa	Esemplari da concorsi e gare ippiche	3.00 m X 3.50 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3.00 m X 3.50 m	
	Fattrice + puledro	4.00 m X 4.00 m	
Equidi da sella da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande ( <i>equidi pesanti o da traino</i> )	3.00 m X 3.50 m	2.20 m X 3.50 m
	Taglia media ( <i>equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche</i> )	2.50 m X 3.00 m	1.80 m X 3.00 m
	Taglia piccola ( <i>equidi di altezza al garrese inferiore a 145 cm, pony</i> )	2.20 m X 2.80 m	1.60 m X 2.80 m

Il trasgressore sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 300,00.

## **CAPITOLI VII – INSETTI**

### **Art. 38 Tutela di particolari insetti**

1. Alcuni insetti svolgono un ruolo cruciale non solo per l'equilibrio ecologico del territorio, ma anche per il patrimonio culturale e storico della città. Questi insetti sono segnalati ai

cittadini e agli educatori affinché ne venga rispettata l'importanza e si rafforzi la consapevolezza del loro valore.

2. Le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, lo scarabeo dorato, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api sono soggetti di particolare tutela. Il Comune si impegnerà attivamente nella preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti necessitano per la loro sopravvivenza e prosperità.
3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, le formiche hanno un ruolo insostituibile per l'equilibrio ecologico. Pertanto, è severamente vietato distruggere i formicai.

## **CAPITOLO VIII FAUNA LIBERA E SELVATICA**

### **Art. 39 Mammiferi e uccelli selvatici, insieme alla piccola fauna e ai loro habitat naturali.**

1. Nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione della fauna selvatica, sulla tutela dell'equilibrio ambientale e sulla regolamentazione dell'attività venatoria, il Comune si impegna a riconoscere e promuovere la protezione dei mammiferi selvatici, dell'avifauna autoctona sia stanziale che migratoria, e della piccola fauna (che per questo regolamento comprende anfibi, rettili, pesci e invertebrati), nonché delle specie esotiche non incluse nell'elenco del regolamento (UE) 2016/1141
2. È proibito a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la piccola fauna, compresi gli adulti, le uova o le larve, nonché danneggiare gli habitat necessari alla loro sopravvivenza, incluso il divieto di modificare la posizione di barriere o strutture progettate per supportare la vita e lo sviluppo delle specie presenti. Questo divieto non si applica alle attività esplicitamente consentite dalla legislazione vigente, sia nazionale che regionale, e dalle normative sanitarie.
3. Nelle aree pubbliche, è proibito offrire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e altri animali minori. In particolare, è severamente vietato alimentare i colombi in qualsiasi parte della città.
4. È proibito liberare animali selvatici nell'ambiente, tranne nei casi di rilasci controllati effettuati dai Centri di Recupero Animali Selvatici o con specifiche autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, previa consultazione del Garante per la tutela degli animali
5. L'impiego di dissuasori meccanici per uccelli è permesso a condizione che siano progettati in modo da non causare danni agli animali. Per le nuove installazioni e per la manutenzione o sostituzione di quelle esistenti, sono proibiti i dissuasori dotati di puntali, a meno che questi non siano piatti o arrotondati e flessibili. È inoltre vietato l'uso di reti antiuccelli con maglie di dimensioni e forma che possano permettere agli uccelli e ai chiropteri di impigliarsi.

6. Le operazioni di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei di laghetti, sia artificiali che naturali, e dei corsi d'acqua dove siano presenti colonie o singoli esemplari di fauna minore, devono essere condotte con la massima attenzione per la salvaguardia di questi animali e nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali – CAM – previsti dal D.M. 10.03.2020.
7. In conformità con il Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato vigente, la potatura e l'abbattimento di alberi e siepi, specialmente nelle vicinanze di corsi d'acqua, richiedono una verifica specifica a cura di un agronomo specializzato. Questa verifica deve considerare il periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori, nonché degli anfibi. Generalmente, tali attività sono proibite dal 1° marzo al 30 settembre, eccetto in casi di urgente necessità per la sicurezza dei luoghi o per la tutela dell'incolumità pubblica.

Parimenti, secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.2020 in termini di rispetto dei Criteri Minimi Ambientali – CAM - le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo, nei periodi di minor disturbo alla fauna:

- tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
- interventi di potatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
- facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione;
- l'applicazione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
- fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.).

8. L'Amministrazione, nel rispetto delle caratteristiche specifiche delle aree verdi pubbliche, procede alla piantumazione di arbusti e siepi autoctoni. Queste piante sono scelte per la loro capacità di offrire rifugio, nutrimento e ambienti adatti alla riproduzione per l'avifauna selvatica e altri animali di piccola taglia.
9. È obbligatorio l'uso di dissuasori e accorgimenti su superfici trasparenti o riflettenti di edifici e barriere stradali fonoassorbenti, specialmente se di ampie dimensioni, qualora vi sia evidenza di pericolo per l'avifauna. Tali misure, da concordare con il Garante per la tutela degli animali, hanno lo scopo di prevenire gli impatti dell'avifauna con queste superfici.
10. Gli interventi di disinfestazione devono essere attuati senza causare danni alle specie animali non bersaglio

11. Ad eccezione delle specie considerate infestanti, la presenza di insetti e aracnidi nel territorio cittadino è protetta in quanto essenziali per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, elementi cruciali della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune favorisce la creazione di aree propizie all'insediamento e alla sopravvivenza, soprattutto degli insetti impollinatori. Inoltre, nelle strategie di controllo delle specie infestanti, vengono adottate misure precauzionali per la protezione di organismi non bersaglio, sia animali che vegetali, terrestri e acquatici.

I trasgressori del presente articolo sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

#### **Art. 40 Salvaguardia delle colonie di Apodidi o Rondoni**

1. Nel rispetto delle normative esistenti sulla protezione della fauna selvatica, il Comune si impegna a tutelare le colonie di rondoni (rondone comune, rondone pallido e rondone maggiore) che nidificano a Brugherio
2. Gli edifici che ospitano colonie di rondoni sono inclusi in un elenco che può essere aggiornato e che è pubblicato sul sito del Comune. Questo elenco è redatto da professionisti e supervisionato dal Garante per la tutela degli animali. Lo scopo è fornire ai cittadini e ai tecnici uno strumento efficace per la protezione delle colonie di rondoni

### **CAPITOLO IX ATTIVITA' CON ANIMALI**

#### **Art. 41 Interventi assistiti con animali (tipo Pet-Therapy, Ippoterapia e simili)**

1. Conformemente all'adozione delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) da parte della Regione Lombardia, il responsabile del progetto di I.A.A. è tenuto a notificare l'UDA, fornendo una descrizione dell'attività, specificando il tipo e il numero degli animali utilizzati e motivando la scelta di tali animali. Inoltre, l'UDA, in collaborazione con il DVSA di ATS Monza, ha il diritto di effettuare controlli sulle attività svolte.
2. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) devono essere garantite senza compromettere la salute e l'integrità psicofisica degli animali coinvolti.
3. L'equipe multidisciplinare incaricata di svolgere le attività di Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) deve possedere competenze tecniche comprovate e appropriate allo scopo

dell'intervento. Inoltre, il gruppo deve includere un medico veterinario specializzato in I.A.A., assicurando così un approccio professionale e competente nelle operazioni.

4. Le specie animali ammesse per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) sono quelle elencate nell'articolo 8 delle Linee Guida nazionali, disponibili sul sito del Comune. È inoltre proibito l'impiego di animali in età subadulta.

I trasgressori del presente articolo sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

#### **Art. 42 Petardi e spettacoli pirotecnici**

Facendo riferimento all'Art. 7 Comma 2 Regolamento Polizia Urbana del 29/11/2023, in tutto il territorio comunale è vietato

*[...] esplodere petardi o altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati che possano determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché costituire fonte di stress o pericolo per gli animali domestici e selvatici.[...]*

*[...] Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 predeterminando il pagamento in misura ridotta in Euro 100,00. Art. 7 Comma 6 Regolamento Polizia Urbana del 29/11/2023 [...]*

#### **Art. 43 Accattonaggio con utilizzo di animali**

1. È proibito praticare l'accattonaggio esibendo animali in stato di incuria, di denutrizione, in evidenti precarie condizioni di salute o comunque sofferenti allo scopo di suscitare pietà. Chiunque contravvenga a questa disposizione sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100. Inoltre, gli animali coinvolti saranno sottoposti a sequestro amministrativo a cura degli organi preposti e successivamente ricoverati presso canile/gattile convenzionati con il comune.
2. Se il cane, gatto o altro animale per il quale è previsto, non dispone di documentazione e/o microchip, sarà ricoverato nel canile sanitario, o altra struttura idonea, di riferimento. Il detentore è tenuto a fornire i documenti di proprietà dell'animale. In caso di mancata presentazione di tali documenti, si applicherà il comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 44 Detenzione di animali a scopo amatoriale**

1. Il proprietario è autorizzato a detenere animali domestici non destinati alla vendita, in quantità limitata, all'interno delle proprie abitazioni o aree private, senza l'obbligo di notifica al Sindaco. Conformemente alla Legge Regionale n. 33/2009, si considera "numero limitato" un massimo di 10 animali per specie per cani e gatti oltre il periodo di

svezzamento e un massimo di 10 per altre specie di mammiferi, uccelli e rettili adulti. Se il numero totale degli animali supera questi limiti, il proprietario deve informare il Sindaco.

2. È sempre proibito possedere o tenere animali in quantità o condizioni che possano creare problemi igienico-sanitari, emanare odori sgradevoli, nuocere agli stessi animali o alle persone, o disturbare la quiete pubblica. Chi viola questa disposizione sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 300,00.
3. Fermo restando il rispetto delle normative nazionali e regionali, è vietato detenere nel territorio comunale animali appartenenti ai gruppi tassonomici specificati nell'Allegato 1.
4. Per gli individui appartenenti alle specie elencate al comma 3 e già in detenzione prima dell'entrata in vigore del Regolamento, è prevista una deroga al divieto di detenzione. I cittadini interessati devono segnalare la presenza di tali animali all'UDA entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento. Per ogni animale, è necessario inviare le seguenti informazioni: specie, sesso, eventuali segni identificativi (come microchip o segni particolari), una foto dell'animale e una foto del luogo di detenzione (gabbia o recinto). Queste informazioni devono essere inviate tramite la scheda di segnalazione che sarà resa disponibile sul sito web del Comune.
5. In conformità con la legislazione nazionale e regionale, il Comune di Brugherio scoraggia la detenzione di animali di specie ovina, caprina, bovina, suina e di altre specie zootecniche all'interno degli immobili urbani.

I trasgressori dei commi 1, 3 e 4 5 sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

### **Art. 45 Allevamento dilettantistico**

È vietato praticare l'allevamento dilettantistico di animali d'affezione in modi non conformi a quanto stabilito nel presente Regolamento. In particolare, è proibito svolgere tali attività in solai, box, autorimesse, vani interrati o seminterrati, o in qualsiasi locale che non sia adeguato come spazio, aerazione e illuminazione. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 300,00 salvo che il fatto costituisca reato.

### **Art. 46 Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione**

1. Per l'apertura di attività commerciali dedicate alla vendita, al ricovero e alla toelettatura di animali d'affezione, è necessario rispettare le norme e i regolamenti vigenti per le

comunicazioni e gli adempimenti relativi all'attivazione di tali esercizi (SCIA). La vendita e/o la detenzione di animali d'affezione nella fase istruttoria richiede un controllo preventivo da parte del DVSA di ATS Monza, in base alla normativa regionale attuale, per verificare i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinate agli animali, adeguati alle necessità delle specie da detenere. Inoltre, viene assegnato un codice struttura all'attività commerciale. Una volta ottenuto questo codice, il titolare dell'esercizio deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'UDA per la vendita e/o detenzione di animali d'affezione, utilizzando il modulo specificamente predisposto per questo scopo.

2. Anche per aprire negozi di toelettatura animali, che non richiedono l'attribuzione del Codice Struttura da parte di ATS, è necessario richiedere un'autorizzazione tramite SCIA. Questo processo deve essere effettuato utilizzando l'apposita modulistica.
3. Il commercio di animali senza una registrazione valida presso l'ATS, o in condizioni non conformi a quelle stabilite nell'atto di registrazione o considerate inadeguate dagli operatori della vigilanza veterinaria, comporta l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività commerciale. Inoltre, verranno emessi i necessari provvedimenti cautelari per proteggere il benessere degli animali.
4. È proibito vendere animali a minori di 18 anni. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 400,00.
5. È vietata l'esposizione di animali al pubblico nelle vetrine e all'esterno dei negozi sulla pubblica via, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento all'articolo 50 comma 2.
6. In conformità con la legislazione nazionale e regionale, a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento, è vietata la vendita delle specie elencate in Allegato 1.
7. Nel rispetto della legislazione nazionale riguardante la vendita e la detenzione di animali selvatici, il recente D.lgs 135/2022, vieta la detenzione e la vendita di animali selvatici ed esotici provenienti dall'ambiente selvatico.
8. È vietato vendere mammiferi prima che abbiano raggiunto l'età di svezzamento naturale. Inoltre, il venditore è tenuto a fornire un'attestazione scritta che specifichi l'età e il sesso dell'animale venduto. Questo requisito assicura che gli animali siano adeguatamente pronti per la separazione dalla madre e siano in grado di nutrirsi autonomamente, garantendo il rispetto del loro benessere. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 300,00.
9. Chiunque svolga attività di commercio di animali, anche solo temporaneamente, è tenuto a mantenere un apposito registro di carico e scarico, conforme alla normativa regionale vigente. Questo registro deve documentare dettagliatamente tutte le movimentazioni degli animali. Inoltre, per gli animali che non sono identificati individualmente, è richiesto di

tenere un registro di carico e scarico specifico per ogni partita di acquisizione o acquisto. Questo sistema di registrazione aiuta a garantire la tracciabilità degli animali e il rispetto delle normative in materia di commercio e benessere animale.

10. I titolari di esercizi commerciali sono obbligati a fornire agli acquirenti, al momento della vendita di un animale, un'informativa dettagliata sulle principali caratteristiche ed esigenze della specie a cui l'animale appartiene. Questo documento deve includere informazioni essenziali come le cure necessarie, l'alimentazione appropriata, le esigenze comportamentali, ambientali e sanitarie specifiche della specie, contribuendo così a garantire che l'acquirente sia pienamente informato su come prendersi cura adeguatamente dell'animale.
11. I titolari di esercizi commerciali sono tenuti a notificare la cessazione delle loro attività all'UDA e all'ATS di Monza entro dieci giorni dal termine delle stesse. Questa comunicazione è fondamentale per garantire l'aggiornamento dei registri e la conformità con le normative locali.
12. È vietata la vendita di animali vivi destinati a essere usati come cibo per altri animali. Tuttavia, esiste una deroga a questo divieto: la vendita è permessa se l'acquirente presenta un certificato medico o veterinario che attesti la necessità di utilizzare prede vive a causa dell'impossibilità dell'animale predatore di adattarsi a prede morte. Questa misura è intesa a proteggere il benessere degli animali, limitando l'uso di animali vivi come cibo a situazioni strettamente necessarie e certificate da un professionista.
13. I trasgressori dei commi 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 sono soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

#### **Art. 47 Prescrizioni ed autorizzazioni per eventi che prevedono l'impiego di animali.**

1. In conformità con le leggi nazionali e regionali vigenti, è proibita in tutto il territorio nazionale ogni tipo di esposizione temporanea o spettacolo aperto al pubblico, indipendentemente dal loro carattere tradizionale o storico. È vietata anche l'attività dei cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 200,00
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
  - a) eventi volti alla promozione o valorizzazione delle specie, organizzati e/o supportati dall'Amministrazione Comunale, da Associazioni o Enti;
  - b) raduni di cani portati dai loro proprietari, organizzati in aree aperte;
3. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti come indicato al comma 2, lettera b, non è necessaria un'autorizzazione formale, ma gli stessi devono essere organizzati nel rispetto delle normative nazionali in merito alla pubblica sicurezza e all'ordine pubblico e/o di particolari prescrizioni legate ai parchi pubblici e ai luoghi di interesse storico e culturale. È altresì obbligatorio notificare l'evento all'Ufficio comunale preposto (Ufficio eventi) almeno 15 giorni prima della data programmata per il raduno.

## **Art. 48 Esercizi commerciali e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico**

La detenzione in struttura commerciale degli animali d'affezione (cani e gatti) a scopo di vendita è soggetta al rispetto di tutte le normative in materia previste

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, salvo quanto ulteriormente precisato nel presente articolo.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali di esporre per periodi prolungati nell'arco della giornata, e comunque per periodi non superiori alle 4 ore, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità – a qualsiasi titolo e anche non a scopo di vendita; a tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali.
3. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari ed alla detenzione degli stessi.
4. Per gli altri animali, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà essere:
  - a. per i mammiferi: quattro volte la lunghezza dell'animale (coda inclusa) per ciascun lato orizzontale e due volte per ciascun lato verticale;
  - b. per i rettili: due volte la lunghezza dell'animale per ciascun lato orizzontale e verticale; le gabbie dovranno inoltre essere munite di rami interni in legno per permettere l'arrampicamento dell'animale; tali dimensioni si riferiscono ad un animale e dovranno essere aumentate nelle dimensioni dei lati orizzontali del 20% per ciascun animale in più detenuto. Per i serpenti in particolare l'incremento dovrà essere pari al 70% della loro lunghezza per i lati orizzontali e del 20 % per i lati verticali.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge del 19 Dicembre 1975, n° 874 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra uno e quindici giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 200,00

## **Art. 49 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione da parte di associazioni regolarmente iscritte all'Albo Regionale del Volontariato.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, è disposta l'applicazione sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

### **Art. 50 Circhi**

È vietato sul territorio del Comune di Brugherio l'installazione di circhi, spettacoli e mostre itineranti che includano l'esposizione, impiego e l'esibizione di animali.

## **CAPITOLO X PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

### **Art. 51 Canile e Gattile di riferimento per adozioni**

Il Comune di Brugherio è attivamente impegnato nella promozione dell'adozione di cani e gatti randagi, collaborando strettamente con il canile convenzionato con il Comune di Brugherio attraverso un'adesione deliberata in Giunta al capitolato tra il Comune di Monza ed ENPA. In questa partnership, il Comune aderisce e riconosce le norme di adozione e di gestione stabilite dal canile, alle quali i cittadini devono attenersi quando accedono ai servizi offerti dalla struttura. Inoltre, il Comune collabora strettamente con associazioni riconosciute a livello regionale, specializzate nella tutela degli animali d'affezione, per promuovere affidamenti e adozioni responsabili. In linea con una politica di controllo delle nascite e per evitare il fenomeno del randagismo, si chiede la costante collaborazione del Canile convenzionato per la sterilizzazione obbligatoria, a seconda dell'età e delle condizioni cliniche degli animali.

### **Art. 52 Rinuncia alla proprietà degli animali d'affezione**

1. Il Comune di Brugherio offre ai proprietari di cani e/o gatti, che si trovino nell'impossibilità di prendersi cura dei loro animali a causa di circostanze gravi, la possibilità di affidare i loro animali domestici al canile convenzionato con il Comune o ad organizzazioni animaliste.
2. Prima di consegnare il cane e/o gatto, il proprietario deve redigere e firmare una dichiarazione di rinuncia all'animale, necessaria per autorizzare la cessione definitiva a terzi. Tuttavia, l'accettazione della richiesta di cessione definitiva è condizionata alla disponibilità di posti all'interno del Canile convenzionato. Inoltre, la decisione è soggetta a valutazioni che considerano priorità e situazioni di emergenza pubblica, ed è coordinata dal Responsabile del Canile convenzionato.

3. Nel caso in cui cani o gatti vengano ricoverati presso il Canile convenzionato perché i loro proprietari non sono più in grado di prendersene cura, i proprietari stessi potranno procedere alla cessione definitiva previa valutazione da parte del canile.
4. Nel caso in cui il possessore di un animale d'affezione si trovi in condizioni di grave malattia o privazione della libertà personale e non ci sia nessuno disponibile a prendersi cura dell'animale, questo deve essere trasferito presso il canile convenzionato. L'animale rimarrà al canile fino a quando non sarà possibile restituirlo al suo proprietario o a una persona di fiducia da lui designata.
5. In caso di decesso del proprietario, se gli eredi decidono di rinunciare alla proprietà dell'animale e al prendersi cura dello stesso, dovranno fare richiesta al canile o al Comune per trasferirlo presso il canile convenzionato; sarà comunque obbligo e responsabilità degli eredi prendersi cura dell'animale fino alle procedure di trasferimento.

## **CAPITOLO XI ULTERIORI TUTELE**

### **Art. 53 Divieto di vivisezione e sperimentazione**

1. Nell'ambito del Comune di Brugherio, è proibita la detenzione, l'allevamento, l'utilizzo e la cessione di animali a qualsiasi titolo per scopi di sperimentazione e vivisezione.
2. Il Comune di Brugherio sostiene attivamente le iniziative che promuovono il recupero, la riabilitazione e l'affidamento di animali precedentemente utilizzati per la sperimentazione e provenienti da altre aree. Gli animali che, secondo il responsabile della ricerca e in accordo con il veterinario incaricato, sono ritenuti idonei alla riabilitazione, possono essere affidati alle associazioni per la tutela degli animali, a seguito di una richiesta esplicita da parte di queste ultime.
3. Salvo quanto previsto dalla Legge Penale, eventuali ulteriori comportamenti vengono sanzionati come previsto dall'articolo 57 del presente Regolamento.

### **Art. 54 Condizioni di intervento per l'eutanasia**

L' eutanasia può essere praticata esclusivamente da medici veterinari e solo dopo aver somministrato un'anestesia generale e analgesia. Questo intervento è permesso solamente nelle seguenti due circostanze:

- a) Per gli animali considerati pericolosi per la pubblica incolumità, previa valutazione e conferma di tale condizione da parte di un Medico Veterinario Comportamentalista attraverso una perizia specifica.
- b) Per gli animali che soffrono di malattie incurabili e sono in uno stato di grave sofferenza.

### **Art. 55 Divieto di amputazioni con finalità estetiche**

Salvo che il fatto non costituisca reato è proibito effettuare amputazioni sul corpo degli animali se le ragioni sono meramente estetiche piuttosto che curative, e tali atti causano una perdita permanente dell'integrità fisica dell'animale. In particolare, le amputazioni estetiche delle orecchie e della coda sugli animali sono vietate. I proprietari o i conduttori di cuccioli ai quali siano state amputate estremità per motivi estetici, se identificati, saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, predeterminando il pagamento in misura ridotta di € 300,00

## **CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 56 Danni al patrimonio pubblico**

Oltre alle sanzioni economiche stabilite da questo regolamento, in caso di danni al patrimonio pubblico comunale causati da una supervisione inadeguata dei propri animali, il trasgressore sarà obbligato a risarcire il danno causato.

### **Art. 57 Vigilanza**

Il rispetto del presente regolamento è affidato agli Organi di Polizia, alle Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e di altre associazioni riconosciute, alle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché a tutti gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e agli enti e organi incaricati del controllo.

### **Art. 58 Collaborazione con associazioni animaliste**

Per questioni specifiche non coperte da questo regolamento, si potranno consultare, per i singoli casi, le associazioni animaliste riconosciute secondo la normativa vigente e regolarmente iscritte all'Albo Nazionale del Volontariato presso il Ministero.

### **Art. 59 Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, tutte le disposizioni comunali che risultano incompatibili con esso sono da considerarsi decadute.

### **Art. 60 Iniziative volte alla tutela degli animali**

L'amministrazione comunale si impegna ad individuare annualmente, in appositi capitoli di bilancio, le risorse per iniziative volte alla tutela degli animali.

### **Art. 61 Sistema sanzionatorio**

Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, N. 689, dell'Art. 7 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, N.267 e successive modificazioni. Organo competente per la definizione del procedimento di ricorso relativo alle violazioni al presente Regolamento è il Dirigente del Settore Territorio.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è di competenza degli organi di vigilanza indicati nell'Art. 59.

Nel caso in cui la stessa condotta costituente la violazione è prevista da una norma di rango superiore, si applica quest'ultima.

### **Art. 62 Rinvio**

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare il presente Regolamento.

### **Art. 63 Abrogazione di norme**

È abrogato ogni precedente Regolamento Comunale riferito al Benessere Animale e ogni norma o ordinanza emanata dal Comune di Brugherio che sia in contrasto con il presente Documento.

# Allegato 1

## ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI È VIETATA LA DETENZIONE E/O LA VENDITA

Per alcuni Ordini, Famiglie e Generi molte specie sono già vietate dalla normativa nazionale, ma per semplicità non si riporta questa informazione e viene considerato tutto il gruppo tassonomico. La tassonomia in Tabella è quella adottata dalla International Union for Conservation of Nature (IUCN), e sarà automaticamente modificata in accordo con gli aggiornamenti tassonomici. Vedi eccezioni e deroghe nelle note.

Classe	Ordine	famiglia	Specie (1)	Vietata la detenzione	Vietata la vendita
Reptilia	Testudines	Emydidae	Tutte		X
		Geoemydidae	Tutte		X
	Testudines	Kinosternidae	Tutte		X
Aves	Struthioniformes	Struthionidae	Tutte	X	X
		Casuaridae	Tutte	X	X
		Rheidae	Tutte	X	X
	Accipitriformes		Tutte (2)	X	X
	Falconiformes		Tutte (2)	X	X
	Strigiformes		Tutte (2)	X	X
Mammalia	Monotremata		Tutte	X	X
	Didelphimorphia		Tutte	X	X
	Paucituberculata		Tutte	X	X
	Microbiotheria		Tutte	X	X
	Notoryctemorphia		Tutte	X	X
	Dasyuromorphia		Tutte	X	X
	Paramelemorphia		Tutte	X	X
	Diprodontia		Tutte	X	X
	Tubulidentata		Tutte	X	X
	Sirenia		Tutte	X	X
	Afrosorcida		Tutte	X	X
	Macroscelidae		Tutte	X	X
	Hyracoidea		Tutte	X	X
	Proboscidea		Tutte	X	X
	Cingulata		Tutte	X	X
	Pilosa		Tutte	X	X
	Scandentia		Tutte	X	X
	Dermoptera		Tutte	X	X
	Primates		Tutte	X	X
	Rodentia		Tutte	X	X
	Lagomorpha		Tutte	X	X
	Erinaceomorpha		Tutte	X	X
	Soricomorpha		Tutte	X	X
	Chiroptera		Tutte	X	X
	Pholidota		Tutte	X	X
	Carnivora		(4)	X	X
	Perissodactyla		Tutte	X	X
	Artiodactyla		Tutte	X	X
	Cetacea		Tutte	X	X

- (1) Sono esclusi dal presente divieto tutti gli animali appartenenti a razze domestiche da reddito e/o compagnia. Sono esclusi tutti gli eventuali ibridi.
- (2) Deroga per tutte le specie dell'Ordine per coloro in possesso dei requisiti richiesti per attività di falconeria.
- (3) Tutte, con esclusione delle famiglie: Dipodoidae, Cricetidae, Muridae.
- (4) Tutte, con esclusione del furetto domestico.

## Allegato 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

L'elenco che segue presenta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi in vigore al momento dell'adozione di questo Regolamento:

#### *Normativa Europea e Nazionale*

- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (GU C 306 del 17.12.2007); entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza per l'Unione Europea in applicazione del Regolamento (UE) n.1143/2014.
- Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992.
- Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03 dicembre 2010)
- Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.100 del 02 maggio 2005)
- Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31 luglio 2004)
- Ordinanza 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU Serie Generale n. 209 del 06 settembre 2013) e successive proroghe
- Ordinanza 10 febbraio 2012, Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (GU Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012) e successive proroghe
- Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, Percorsi formativi per i proprietari dei cani (GU Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2010)
- Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (GU Serie Generale n. 232 del 03 ottobre 1996)
- Legge 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU Serie Generale n.44 del 23 febbraio 1994 - Suppl. Ordinario n. 33)
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada. Testo consolidato 2019
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41)
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di

estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche

- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991)
- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 - Suppl. Ordinario)
- Legge 14 febbraio 1974, n. 37, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.61 del 06 marzo 1974)
- Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU Serie Generale n. 93 del 10 aprile 1968)
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno 1979, n. 150)
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria. (GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 - Suppl. Ordinario)
- Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
- Codice civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
- Ordinanza Ministero della Salute contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (24A04459) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2024)
- Legge Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00143).

#### *Normativa Regionale*

- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009)
- Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 15, Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). (BURL n. 27, suppl. del 04 Luglio 2016)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6196 del 8 febbraio 2017, Allegato C (B.U.R.L. n.7 del 14 febbraio 2017)
- Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017)

- Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023
- Anagrafe animali 'affezione, Banca Dati Animali da Compagnia di Regione Lombardia (SINAC)  
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Sanita-pubblica-veterinaria/anagrafe-animale-affezione/anagrafe-animale-affezione>
- Interventi assistiti con gli animali (IAA)  
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Sanita-pubblica-veterinaria/interventi-assistiti-animale/interventi-assistiti-animale>
- Banca Dati Animali da Compagnia di Regione Lombardia (SINAC)  
<https://www.anagrafecaninalombardia.it/anaf/>
- Legge regionale 31 marzo 2008, n. 10, Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.

#### *Normativa Comunale*

- Regolamento di Polizia Urbana Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29 novembre 2023

Regolamento del Parco Cave Increa e Altri Parchi e Giardini Cittadini in vigore

## Allegato 3

<b>Sanzione</b>	<b>Articolo. Comma</b>	<b>Pag.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sanzioni Valori minimi e massimi Pagamento misura ridotta (Euro)</b>
Sanz.01	7.2	9	Mancata identificazione e iscrizione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei furetti destinati al commercio.	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.02	7.4	10	Mancata esposizione dell'avviso obbligo di identificazione animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.03	10.2	11	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione.	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 250,00</b>
Sanz.04	10.3	12	Mancato controllo sulla riproduzione incontrollata	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 250,00</b>
Sanz.05	10.5	12	Mancata prescrizioni generali per la tutela degli animali da compagnia e del loro benessere	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 250,00</b>
Sanz.06	10.7.c	13	Violazione al divieto di combattimenti e competizioni tra animali	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 400,00</b>
Sanz.07	12.1 12.2	14	Violazione al divieto di uso collari a strozzo. In caso dia violazione afferente la detenzione a catena si applica la L.R. 30.12.2009 n. 33	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 150,00</b>
Sanz.08	12.3	14	Violazione al divieto di uso collari coercitivi. In caso di violazione afferente la detenzione a catena si applica la L.R. 30.12.2009 n. 33	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 400,00</b>
Sanz.09	14	16	Mancato rispetto delle prescrizioni per l'accesso ai luoghi pubblici	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.10	16	17	Mancato rispetto delle prescrizioni per l'accesso alle aree destinate ai cani	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.11	17.3	17	Mancato rispetto delle prescrizioni per l'accesso ai giardini pubblici ed aree verdi	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.12	20	19	Mancata raccolta deiezioni	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.13	25	21	Mancato conseguimento del patentino per cani speciali	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 200,00</b>
Sanz.14	27	24	Mancato rispetto delle prescrizioni per le colonie feline	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 200,00</b>

Sanz.15	32	26	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.16	37	30	Mancato rispetto delle linee guida per il benessere di pesci ed anfibi	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.17	38	31	Mancato rispetto delle linee guida per il benessere di rettili	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 200,00</b>
Sanz.18	39	33	Mancato rispetto delle linee guida per il benessere degli equidi	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 300,00</b>
Sanz.19	41	35	Mancato rispetto delle linee guida per il benessere di mammiferi e uccelli selvatici ed alla piccola fauna	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.20	43	36	Violazione delle norme relative agli interventi assistiti con animali	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.21	45	36	Accattonaggio con animali	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.22	46.2	37	Detenere animali in condizioni che possono creare problemi igienico-sanitari, emanare odori molesti o arrecare disturbo alla quiete pubblica	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 300,00</b>
Sanz.23	46.1 46.3 46.4	37	Mancata prescrizione delle norme relative alla detenzione di animali a scopo amatoriale	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.24	47	37	Allevamento dilettantistico di animali in modalità non conformi al Regolamento	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.25	48.4	38	Vendita animali ai minori di 18 anni	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 400,00</b>
Sanz.26	48.8	38	Vendita mammiferi prima dello svezzamento	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 300,00</b>
Sanz.27	48.6 48.7 48.9 48.10 48.11 48.12	39	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla vendita, ricovero e toelettatura di animali	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.28	49	39	Impiego ed esposizione di animali durante gli eventi	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 200,00</b>
Sanz.29	50	40	Violazione delle disposizioni in materia di vendita animali in mercati o luoghi aperti al pubblico	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 200,00</b>
Sanz.30	51	41	Offrire animali in premio, vincita od omaggio	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 100,00</b>
Sanz.31	55 57	43	Divieto di vivisezione e sperimentazione Amputazioni per finalità estetiche	da € 25.00 a € 500.00 P.M.R. <b>€ 300,00</b>

Le sanzioni di cui sopra non sono irrogate nei casi in cui la stessa condotta costituente violazione è prevista da norme di rango superiore, per le quali si applica quest'ultima.